

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO DE MINIMIS SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE SUINICOLO.

(REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006)

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro 300.000,00.

Tali risorse sono disponibili sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

2. Obiettivi

La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione.

Le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese operanti nel settore suinicolo per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario attuare un intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, mediante un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

L'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell'attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi).

Per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi

costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola.

Per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l'anello più esposto della filiera) da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

In tale contesto la Regione intende attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese operanti nel settore suinicolo per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Con analogo e specifico Programma, avvalendosi sempre degli Organismi di garanzia, si interviene nei confronti delle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuate dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrate dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 2013).

Pertanto, il presente Programma è rivolto solo ai territori della regione Emilia-Romagna non compresi nelle predette aree colpite dal sisma.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

3. Organismi di garanzia beneficiari

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui

all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
 - la finalità di mutualità tra gli aderenti e l'assenza di fini speculativi o economici;
 - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le imprese operanti nel settore suinicolo - con esclusione di quelle ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, come riportati nell'Allegato B, nei cui confronti si interviene con analogo e specifico separato Programma - che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- allevino suini ed abbiano, alla data di presentazione della

domanda, un numero di capi non inferiore a 300 - oppure, per gli allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 30 - come rilevabili dai registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti "*de minimis*" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento (produzione primaria) come rilevabile dai registri di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

5. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta,

in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2012-2013, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato e dai registri di carico e scarico animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione" al presente Programma Operativo.

6. Durata massima del prestito di conduzione

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "*de minimis*" sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima di 1,50 punti. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione** e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro

300.000,00.

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole operanti nel settore suinicolo - ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, un numero di capi non inferiore a 300 - ovvero, nel caso di allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 30 - come rilevabili dai registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" ed in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. - possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato di conduzione.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Programma, **entro il 26 luglio 2013.**

A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il 09 agosto 2013 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) aziende ricadenti in zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
- 2) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
- 3) aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
- 4) aziende ricadenti nelle altre zone.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della

Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Per l'individuazione della classificazione aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.

10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - direttamente o a mezzo raccomandata A/R, entro il 23 agosto 2013, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato cartaceo ed elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Aiuti alle imprese - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con proprio atto, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro 300.000,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone il riparto del finanziamento in favore di ciascun Organismo e l'assunzione dell'impegno di spesa. Successivamente alla pubblicazione del predetto atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il medesimo Dirigente disporrà la liquidazione dei finanziamenti assegnati.

11. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli

interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

Poiché all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia - dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma - deliberano il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della Banca e concedono sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto "*de minimis*" di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007.

L'atto di concessione è trasmesso all'impresa e alla Banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il termine può essere prorogato dall'Organismo su motivata richiesta dell'Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili.

Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le Banche trasmettono agli Organismi di garanzia appositi tabulati riepilogativi contenenti per ogni beneficiario l'esatta denominazione dell'azienda, il CUA, la data della domanda, l'importo del prestito concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "*de minimis*" dell'azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

12. Rendicontazione

Gli Organismi di garanzia, avvalendosi della modulistica predisposta allo scopo dal Servizio Aiuti alle imprese, rendicontano alla Regione l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime "de minimis" per i prestiti di conduzione;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
- gli elementi relativi alla concessione (data provvedimento, importo del finanziamento concesso, durata ed entità del contributo);
- gli elementi relativi all'erogazione (importo del finanziamento erogato, data di erogazione, durata, data di scadenza, contributo liquidato (**calcolato in base al tasso vigente alla data dell'atto di concessione**) e data di liquidazione);

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti "de minimis" nell'arco del triennio fiscale da considerare, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.

13. Obblighi, limitazioni e esclusioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti "de minimis", gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 7.500 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "de minimis";
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "de minimis";

- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

14. Garanzia Confidi

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, per beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "*de minimis*".

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

15. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.